



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

(Città Metropolitana di Napoli)

Contratto di appalto del servizio di refezione scolastica per il triennio 2022/2025.

CIG: 9144872B19 – Importo contrattuale: euro oltre iva 4%.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di , in , alla via , davanti a me d.r , Notaio autorizzato a rogare i contratti nella forma pubblica e senza l'assistenza dei testimoni, per avervi le parti, con il mio consenso, espressamente rinunciato, sono comparsi i Sigg:

- , Funzionario Responsabile del Comune di Monte di Procida incaricato della direzione del settore (.), giusto decreto sindacale n. ... del valido sino al, che dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. 267/00 C.F. 80100130634;
- AGGIUDICATARIO

Della identità personale delle costituite parti io notaio sono certo.

SI PREMETTE

che il Comune di Monte di Procida, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000 con apposita delibera di C.C. n 30 dell'8.07.2016 ha aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Melito di Napoli, Marano di Napoli e Villaricca codice AUSA 0000548283;

con determinazione a contrarre n. è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto per anni tre mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016;

con determinazione n., n. Reg. Gen., si è proceduto ad approvare bando di gara e disciplinare redatti in conformità alla normativa vigente in materia e

secondo quanto stabilito con determinazione a contrarre n. per l'affidamento in appalto del servizi di refezione scolastica degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria del Comune di Monte di Procida previo esperimento di procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi all'art. 95, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016;

Che con determina n. sono stati approvati i verbali della Commissione di gara , nominata con determina n..... dal n. .. al n. .. , quest'ultimo contenente la proposta di aggiudicazione alla (AGGIUDICATARIA) e disposta l'aggiudicazione alla stessa dell'appalto del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria del Comune di Monte di Procida, al prezzo di €, oltre iva di cui € per oneri di sicurezza (prezzo a pasto per la scuola dell'infanzia € oltre iva- prezzo a pasto per la scuola primaria € oltre iva).

Che con determina n. è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione già disposta con determina n. a favore di

Tutto quanto premesso le parti, come costituite, di comune accordo stipulano quanto appresso:

ART.1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il Comune, comprese sopra rappresentato, dà e concede in appalto al , come sopra rappresentata, il servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola dell'infanzia del Comune di Monte di Procida per gli anni 2022-2025.

ART. 2

Il prezzo unitario a pasto giornaliero è fissato in € oltre 4% IVA per la scuola dell'infanzia ed in € oltre 4% iva per la scuola primaria, per un prezzo complessivo stimato di € oltre iva di cui € per oneri di sicurezza.

I prezzi scaturenti dall'aggiudicazione si intendono comprensivi di tutti gli oneri di cui al presente capitolato e rimangono invariati per tutta la durata dell'appalto. L'aggiudicataria

non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere sia per l'aumento del costo dei materiali e delle derrate alimentari che per perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza successiva all'aggiudicazione.

L'importo complessivo ha valore puramente indicativo in dipendenza della particolare tipologia dell'utenza scolastica, destinataria di un servizio che risulta, pertanto, strettamente correlato alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'effettiva presenza giornaliera degli alunni, alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio, alle fluttuazioni delle iscrizioni oggetto del presente capitolato, giacché trattasi di servizio a domanda individuale.

Il Comune, pertanto, non garantisce alla ditta alcun numero minimo di pasti giornalieri.

Il numero di pasti potrà essere difatti oggetto di modifica in relazione all'orario scolastico per come potrebbe essere modificato dal Consiglio di Istituto nell'esercizio delle prerogative di specifica competenza.

ART. 3

Il periodo di affidamento del servizio è fissato per gli anni 2022/2025 dal al per i plessi di scuola dell'infanzia e primaria. Per il mese di giugno dovrà essere prestato per il campo estivo di Cappella per il triennio di affidamento.

Il termine annuale di fornitura è fissato:

- al 31 maggio per tutti i plessi scolastici fatta eccezione per,
- il plesso di Cappella interessato al campo estivo e quindi al 30 giugno.

Opzione di proroga tecnica

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Ente si riserva la facoltà di prorogare l'appalto per la durata massima di ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

ART. 4

Il servizio dovrà essere effettuato nel pieno rispetto del capitolato speciale di appalto approvato con determina dirigenziale n. ed in conformità dell'offerta prodotta in sede di gara.

Le parti danno per letto il bando, i relativi allegati e la offerta prodotta in sede di gara che

sono parte integrante del presente contratto.

ART. 5

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al capitolato speciale d'appalto darà luogo all'applicazione delle penalità previste dallo stesso.

ART. 6

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti l'aggiudicatario ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria contratta con la Assicurazioni n. avente scadenza il .

ART. 7

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione, la contraente dichiara gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti per il presente appalto: Codice IBAN IT Dichiaro, altresì, che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato, che delegato ad operare è il Sig., sopra generalizzato.

ART. 8

Tutte le spese scaturenti dal presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, cedono a carico della società mandataria.

Ai fini fiscali, si dichiara che la fornitura, di cui al presente contratto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ART. 9

Le parti dichiarano di ben conoscere, per averne preso visione prima della sottoscrizione del presente atto, i seguenti documenti agli atti del Comune:

Determina Dirigenziale n.,

Determina dirigenziale n.,

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'affidamento del servizio di refezione calda a ridotto impatto ambientale alla scuola dell'infanzia e primaria - triennio 2022/2025 e allegati.

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il costituito, legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice accetta e sottoscrive senza riserva alcuna altresì, le seguenti clausole in ottemperanza al "Protocollo di Legalità" della Prefettura di Napoli, Ufficio Territoriale del Governo, sottoscritto dal Sindaco, quale espressione del preminente interesse pubblico alla legalità e tutela delle imprese dal rischio di infiltrazioni camorristiche:

"Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia o all'autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente dalla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata al carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratti nonché, l'applicazione di una penale a

titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o quando lo stesso non sia determinato o determinabile delle prestazioni al momento eseguite qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai mille euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto a carico della stazione appaltante, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.